



# Comunicazione

Berna, 4 febbraio 2025

---

## Capitale circolante netto della rete

### Nuova prassi a partire dall'anno tariffario 2026

#### 1. Prassi seguita finora: componenti del capitale circolante netto regolatorio della rete

L'articolo 15 capoverso 3 lettera b LAEI prevede che i gestori di rete abbiano diritto a interessi calcolatori sui beni patrimoniali necessari all'esercizio delle reti. Questi beni patrimoniali necessari all'esercizio si compongono al massimo dei valori residui di acquisto e di costruzione alla fine dell'anno contabile e dal capitale circolante netto (CCN) necessario all'esercizio della rete (art. 13 cpv. 3 lett. a OAEI). Il CCN, come parte dei beni patrimoniali necessari all'esercizio, può essere remunerato con il WACC (art. 13 cpv. 3 lett. b OAEI).

Secondo la prassi finora seguita dalla ECom, il calcolo del CCN è basato sui costi calcolatori delle immobilizzazioni regolatorie (ammortamenti e interessi), sulle scorte e sui costi di esercizio dell'anno corrispondente. Per la rete di distribuzione, oltre ai propri costi d'esercizio e del capitale è possibile includere anche i costi delle reti a monte e i costi delle prestazioni di servizio relative al sistema (PSRS) ai fini della determinazione del CCN necessario all'esercizio. Attualmente vengono considerate anche le differenze di copertura incluse nelle tariffe dell'anno in questione, fermo restando che può trattarsi di un importo positivo o negativo. Non possono invece essere incluse nel calcolo del CCN le differenze di copertura maturate, ma non ancora incluse nelle tariffe (decisione 25-00070 della ECom del 12 dicembre 2019, n. marg. 162).

Nel calcolo del CCN non possono inoltre essere presi in considerazione il supplemento rete secondo l'articolo 35 LEne (contabilità analitica: posizione 800.3) nonché i tributi e le prestazioni agli enti pubblici secondo l'articolo 14 capoverso 1 LAEI (contabilità analitica: posizioni 800.1a, 800.1b e 800.2). Questi importi non sono necessari all'esercizio (art. 13 cpv. 3 lett. a n. 2 OAEI), in quanto vengono riscossi per conto di terzi ([Guida alla Contabilità analitica \[calcolo dei costi\] per le tariffe 2025](#), n. 3.6.1).

## 2. Nuove disposizioni per il servizio universale nel settore dell'energia

Il 20 novembre 2024 il Consiglio federale ha posto in vigore, a decorrere dal 1 gennaio 2025, nuove prescrizioni per i costi computabili nel servizio universale ([comunicato stampa del Consiglio federale del 20 novembre 2024](#)). Tali prescrizioni saranno applicate per la prima volta alle tariffe dell'anno 2026 (art. 33c cpv. 1 LAEI).

Per quanto riguarda l'utile adeguato computabile per il servizio universale nel settore dell'energia, il calcolo del CCN come base per la remunerazione è descritto come segue (art. 4 cpv. 3 lett. a n. 5 OAEI):

- a. Sono considerati costi dell'energia computabili:
  1. i prezzi di costo di una produzione efficiente, al netto di eventuali incentivi,
  2. i costi medi di acquisto stabiliti nei contratti di acquisto attribuiti al servizio universale, stipulati a condizioni adeguate,
  3. la remunerazione di cui all'articolo 15 capoverso 1 della legge del 30 settembre 2016 sull'energia (LEne), inclusa l'eventuale remunerazione della garanzia d'origine,
  4. i costi di distribuzione e amministrativi da imputare al servizio universale,
  5. un utile adeguato pari al massimo agli interessi calcolatori annui sul capitale netto d'esercizio necessario all'esercizio della rete<sup>1</sup>. Il capitale netto d'esercizio si calcola sulla base dei costi dell'energia computabili di cui ai numeri 1-4 e tenendo conto della periodicità della fatturazione. Si applica il tasso d'interesse calcolatorio di cui all'allegato 1.

In questa descrizione non sono menzionate le differenze di copertura (v. n. 1-5).

## 3. Nuova prassi: dal 2026 le differenze di copertura incluse nelle tariffe non faranno parte del capitale circolante netto regolatorio della rete

Il 3 dicembre 2024 la EICOM ha deciso di adeguare la propria prassi relativa al calcolo del CCN della rete (base sulla quale viene calcolata la remunerazione), a quella relativa al CCN dell'energia, conformemente alla revisione dell'OAEI entrata in vigore il 1° gennaio 2025.

Tale modifica della prassi elimina inoltre uno svantaggio nel calcolo della remunerazione del CCN per i gestori di rete che realizzano principalmente delle coperture in eccesso.

In effetti, se nel calcolo della remunerazione del CCN si considerano le differenze di copertura incluse nelle tariffe, un gestore di rete che tiene conto di una copertura in eccesso nelle proprie tariffe non può far valere la totalità dei costi del capitale computabili della rete di un anno contabile ai sensi dell'articolo 15 capoversi 1 e 3 LAEI. Questo perché la copertura in eccesso proviene da un anno contabile precedente e non da quello per il quale sono stati calcolati i costi computabili, e quindi anche il CCN. La copertura in eccesso inclusa nelle tariffe riduce quindi il CCN remunerabile. Gli interessi calcolatori sul CCN sono quindi inferiori a quelli che si otterrebbero se la copertura in eccesso inclusa nelle tariffe non fosse presa in considerazione per il calcolo degli interessi sul CCN. Per contro, le coperture insufficienti incluse nelle tariffe hanno l'effetto di aumentare i costi. Di conseguenza, la riduzione delle coperture insufficienti porta a un CCN più elevato e quindi anche a una maggiore remunerazione calcolatoria.

Con la modifica della prassi, a partire dall'anno tariffario 2026, il fatto che una copertura in eccesso o una copertura insufficiente sia inclusa nella tariffa non avrà più alcuna rilevanza. Perciò, in futuro verrà a cadere l'incentivo a generare coperture insufficienti incluse nelle tariffe per ottenere interessi più elevati

<sup>1</sup> Il testo in italiano dell'ordinanza non corrisponde ai testi in tedesco e in francese, i quali nel contesto dei costi computabili dell'energia trattati da questo articolo giustamente non menzionano la rete (cfr. [rapporto esplicativo del 20 novembre 2024](#), p. 12). L'espressione «della rete» nella versione in italiano è palesemente fuori contesto e riconducibile a un errore di cancelleria. Il testo dell'ordinanza in italiano va quindi letto senza l'espressione «della rete».

sul CCN. Si eviterà pure lo svantaggio descritto in precedenza nel caso di coperture in eccesso incluse nelle tariffe.

A partire dalle tariffe 2026, di conseguenza, le differenze di copertura incluse nelle tariffe non potranno più essere considerate come componente del CCN della rete, sul quale viene calcolata la remunerazione (interessi).